

PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO onlus
sede legale Via Ugo Foscolo, 27 - 20025 LEGNANO (MI)
sede operativa Via Don Milani, 24 - 20025 LEGNANO (MI)
Telefono 0331/466665 Telefax 0331/468182
www.protezioneanimalidilegnano.com

Legnano 24 Novembre 2014

Spettabile
Comune di CASTELLANZA
Uff. Ecologia - Sig.ra Ramolini
CASTELLANZA (VA)

Oggetto: proposta rinnovo convenzione per il ricovero e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti sul territorio

Gentili Signori

Il 31 Dicembre scade la convenzione in oggetto. Servizio che ci auguriamo di avere svolto con piena soddisfazione di codesto Comune.

Con la presente desideriamo comunicare il nostro desiderio di gestire di nuovo i cani Vaganti rinvenuti sul Vs. territorio, mantenendo gli stessi prezzi e le stesse condizioni dell'anno precedente.

In attesa di Vostre notizie cordialmente saluto.

ROSSETTI ORNELLA G.
(Presidente)

FIRMATO

 **COMUNE DI CASTELLANZA**
N.Prot. 24567/2014 Data: 22/12/2014
Ufficio: 12 AMBIENTE
Copia A

Allegati.. NO

JD

CONVENZIONE

TRA

P.A.L. Protezione Animali Legnano – ONLUS-

E

IL COMUNE DI CASTELLANZA

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

Le parti:

P.A.L. Protezione Animali legnano ONLUS con sede presso il canile di Via Don Milani 24 Legnano, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Mazzoleni in qualità di presidente, come da verbale dell'assemblea dei soci del 28.11.2014

Comune di Castellanza, codice fiscale n° 00252280128, con sede presso la Casa Comunale, viale Rimembranze n° 4, rappresentato dall'Arch. Antonella Pisoni Responsabile del Settore Governo del Territorio come da decreto del Sindaco prot. n. 22953 del 18/12/13;

Premesso che:

Il Comune di Castellanza non dispone di un canile proprio nel quale ricoverare i cani randagi catturati nel suo territorio;

Richiamata la Legge 14/08/1991 n. 281 “ legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ed in particolare l'art. 4 il quale attribuisce alla competenza dei Comuni il risanamento dei canili e la costruzione dei rifugi per cani;

Osservato che l'art. 2, comma 11, della Legge 281/91 prevede la possibilità che le strutture sopra citate siano gestite da Enti ed associazioni protezionistiche;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14/05/01 con cui è stato precisato che l'art. 2 comma 11 e l'art. 4 comma 1 di detta legge devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione di canili rifugio devono essere concessi prioritariamente ad associazioni o enti aventi finalità protezionistiche degli animali;

Richiamata la L.R. n. 16 del 20/07/2006 “lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione” e il Regolamento Regionale n. 2 del 5/05/2008 di attuazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La P.A.L. di Legnano provvederà al ricovero e al mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale e consegnati dagli incaricati della ASL che provvederanno ad accalparli e a sottoporli al periodo di ricovero sanitario previsto dalla normativa vigente.

La P.A.L. di Legnano svolge tale compito avvalendosi del canile di Via Don Milani n. 24 a Legnano regolarmente autorizzato e sotto il controllo sanitario dei Servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 2

La P.A.L. di Legnano si impegna a:

- a) Garantire il ricovero dell'animale dal giorno di consegna, terminato il periodo di osservazione sanitaria che avverrà presso il canile sanitario della ASL di Varese;
- b) Garantire il trasporto degli animali dal canile sanitario della ASL al canile rifugio terminati i 10 giorni di osservazione;
- c) Ricovero dei cani morsicatori e morsicati, dei cani vaganti, e di tutti quelli che per ragioni di necessità devono essere ricoverati su segnalazione dell'autorità locale;
- d) Effettuare servizio di pronto soccorso ex art. 2 comma 12, L. 281/91;
- e) trasmettere mensilmente al Comune una relazione sul numero di cani custoditi, ceduti o affidati;
- f) tenere aggiornato un registro di presa in carico e scarico degli animali sempre a disposizione dell'Autorità Sanitaria e dei tecnici comunali.
- g) All'alimentazione dei cani in custodia avvalendosi di idoneo mangime nella quantità opportuna per ogni singolo cane, somministrando giornalmente pasti caldi, uno al giorno per cani adulti, due al dì per i cani anziani, tre pasti al dì per i cuccioli e cibo dietetico per i cani affetti da patologie particolari; in ogni box dovrà esserci sempre a disposizione del cane un recipiente con acqua fresca.
- h) Gli animali dovranno essere ricoverati in appositi alloggi, di superficie congrua, adeguatamente coperti, areati, riscaldati, illuminati, dotati delle attrezzature necessarie per la cura ed il mantenimento giornalieri ed essere tenuti costantemente puliti e disinfestati.
- i) Garantire agli animali almeno un'ora di libertà al giorno, in un'area appositamente custodita, che consenta loro anche di correre e di sfogare le loro esigenze fisiche. A tal fine è consentito affidare gli animali a volontari di fiducia.
- j) garantire una puntuale igiene dell'animale (lavaggi, taglio unghie, profilassi antiparassitaria, ecc.)
- k) Ad erogare l'assistenza veterinaria e farmacologia ai cani ricoverati tramite veterinari di fiducia della P.A.L. di Legnano ed eseguire a proprie spese le seguenti vaccinazioni: Filaria, Echinococcosi Trivalente (Parvovirus, Cimurro, Epatite virale) dovranno inoltre essere garantite le sterilizzazioni necessarie in base all'Ordinanza n. 16 del 16/07/09 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, tali prestazioni devono essere annotate sul registro delle presenze.
- l) Curare gli adempimenti relativi all'anagrafe canina.
- m) Ricercare gli eventuali proprietari dei cani ricoverati e restituire gli animali al proprietario o ad altro soggetto legittimato, su disposizione del personale comunale incaricato. La restituzione al legittimo proprietario o detentore potrà avvenire previo pagamento, da parte di questi, direttamente al concessionario, delle spese sostenute

fino alla data di risarcimento, fatto salvo il diritto di ritenzione o comunque all'azione di risarcimento prevista dalle leggi vigenti.

- n) Cedere gratuitamente gli animali custoditi a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento. All'affidatario dovrà essere rilasciata certificazione sanitaria sullo stato di salute e cura dell'animale, nonché apposito verbale di affidamento.
- o) consentire alla Polizia Municipale e ad altro personale comunale appositamente incaricato, nonché alle A.S.L. competenti, di effettuare verifiche sulle condizioni del luogo di ricovero, nonché delle strutture ed attrezzature durante il ricovero.
- p) Garantire l'apertura al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno.

Sono inoltre a carico della P.A.L.:

- q) Tutti gli oneri per le attrezzature, la manodopera e tutti i contributi sia assistenziali che previdenziali;
- r) Le eventuali spese del presente contratto: imposta di registro, imposta di bollo, diritti di rogito e segreteria, nonché eventuali altre spese inerenti e conseguenti all'atto stesso;

ART. 3

La P.A.L. di Legnano si assume ogni responsabilità per eventuali danni agli addetti, ai volontari, ai medici veterinari e/o a terzi derivanti da aggressioni o morsicature da parte dei cani e degli animali custoditi nell'ambito del perimetro della struttura.

La P.A.L. di Legnano non consentirà alcun commercio di animali, che dovranno essere ceduti gratuitamente a terzi o previo rimborso spese, fatte salve eventuali offerte volontarie da parte di privati.

Gli animali ritrovati, qualora ne venga riconosciuto il proprietario, saranno restituiti al medesimo previo il pagamento delle spese di gestione.

ART. 4

Nell'esercizio della convenzione dovranno essere puntualmente osservate tutte le norme di legge applicabili nonché le regolamentazioni, le istruzioni e i suggerimenti che verranno impartiti dal Comune di Castellanza, relativamente agli animali messi a ricovero dal Comune stesso.

Al riguardo la P.A.L. di Legnano dà atto che opererà nell'ambito dei regolamenti e si impegna, pertanto, ad accogliere i cani randagi catturati, consegnati tramite la ditta convenzionata con la ASL di Varese escludendo tassativamente l'accettazione di qualunque animale randagio o vagante, in qualsiasi condizione trovasi, portato da privati cittadini, enti o associazioni non espressamente autorizzati dal servizio Ecologia del Comune di Castellanza.

Art. 5

Per i servizi di cui sopra il Comune di Castellanza corrisponderà alla P.A.L. di Legnano i seguenti importi:

- Contributo fisso € 2,00 al giorno onnicomprensive per ciascun cane quando presente in canile per il biennio 2015-2016.
- Servizio trasferimento di ogni cane dal canile sanitario di Gallarate al canile rifugio € 20,00 a trasporto
- Nel caso di sterilizzazioni tramite veterinario convenzionato € 120,00 per femmina taglia grande; € 100,00 per femmina taglia media e medio/piccola; € 80,00 per maschi.

Per ciò che riguarda i compensi di cui sopra, il corrispettivo verrà liquidato dal Comune di Castellanza entro 60 (sessanta) giorni dalla data della nota spese, nel caso di sterilizzazioni dovrà essere allegato il certificato veterinario.

ART. 6

In caso di decesso del cane la P.A.L. provvederà allo smaltimento a norma di legge. L'eventuale soppressione dovrà avvenire nei casi e con le modalità previste ex art. 2, comma 6 L. 281/91.

ART. 7

La durata della presente Convenzione viene fissata per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016, la stessa potrà essere risolta da una delle parti previo preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di 60 gg. mediante lettera raccomandata.

Castellanza, li 24/12/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Per P.A.L. Legnano

IL PRESIDENTE
Mazzoleni Daniela

FIRMATO

Per il Comune di Castellanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO
Arch. Antonella Pisoni

FIRMATO